

L'ANALISI

Interessi di mora, fame di deducibilità nei bilanci d'impresa

DI GIUSEPPE NAPOLI

Sulla deducibilità degli interessi moratori, con particolare riguardo a quelli conseguenti al ritardato versamento delle imposte, si gioca la stabilità finanziaria di molte imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. I ritardi nei pagamenti da parte delle p.a. determinano mancanza di liquidità e la necessità di destinare i fondi a stipendi, ritenute e contributi, rinviando il versamento dei tributi al momento del successivo incasso dei crediti. Emerge, quindi, un'evidente correlazione degli interessi moratori con la funzione finanziaria a sostegno dell'attività aziendale, visto che la condotta dell'imprenditore che sebbene in difficoltà assolve le imposte dovute, si concreta in azioni certamente tendenti all'affermazione della continuità aziendale e a consentire all'impresa di progredire sul piano economico e reddituale.

La delega fiscale

La questione è ben presente nella legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), in cui tra le varie questioni esaminate, rientrano gli specifici principi e criteri direttivi finalizzati alla "revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi..." (art. 6, comma 1, lett. d), a "limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti...omissis...gli interessi di mora" (art. 9, comma 1, lett. c) e a prevedere la possibilità di "compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di impo-

ste su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali..." (art. 20, comma 1, lett. a). In attesa dell'adozione degli altri decreti delegati di attuazione di queste norme, vanno considerate alcune questioni.

La giurisprudenza e la prassi

Intanto la giurisprudenza di legittimità che non sembra concorde in particolare sulla ravvisabilità del requisito di inerenza negli interessi passivi, rispetto alla loro deducibilità ex art. 109, comma 5, del Tuir. Invero, mentre in alcune pronunce della Cassazione, conformemente alla lettera della norma, l'inerenza è ritenuta non necessaria (sentenze 11642/2023, 20189/2022, 27637/2021, 23872/2020), in altre è considerata una condizione imprescindibile, in quanto immanente nell'ordinamento tributario (sentenze 27786, 1894, 450 del 2018 e 24930/2011), mentre altrove, ancora, è richiesto (ordinanza 28740/2022) che gli interessi passivi (effetto del ritardato pagamento di oneri fiscali), per essere dedotti, debbano tradursi necessariamente in costi inerenti e funzionali alla produzione del reddito d'impresa e, dunque, ai ricavi, perdendo così la loro natura sanzionatoria. Va aggiunto (sul fronte della prassi) che la deducibilità degli interessi riposa sul chiaro dettato letterale dell'art. 109, comma 5, del Tuir, in parte già recepito dalle Entrate con l'interpello 541/2022 e risoluzione 178/2001.

— © Riproduzione riservata — ■

